

Corso di formazione forense in Diritto Ambientale

Michele Camisasca

Direttore Generale ARPA Lombardia
Milano, 13 febbraio 2018

1. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel Paese (**SNPA**)


- nella Legge n. 132/2016
- nella sentenza corte costituzionale n. 212/2017

2. Le Agenzie per l'ambiente e i **controlli ambientali**. - L'**ispettore** ex art. 14 L.132

3. La **Legge n. 68/2015** (Ecoreati) e la funzione di PG nelle Arpa

4. La **procedura estintiva** e le sue fasi

SISTEMA?



L. 132/2016

Legge 132 del 28 giugno 2016
che istituisce il SNPA
(GURI n.166-2016)
in vigore il 14 gennaio 2017

SERIE GENERALE

Spedit. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 luglio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziactert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 7 luglio 2016.

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

La Legge 132/2016 ribadisce il ruolo delle Agenzie come **organo di controllo**, la cui specificità risiede nella capacità di coniugare tecnologia, profonda conoscenza tecnico scientifica dei temi ambientali e degli impianti a partire dal loro iter autorizzativo.

La possibilità di individuare e nominare personale che operi con la qualifica di UPG **integra**, completandolo, un **ruolo unico** nel panorama nazionale.

Art. 3.

Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla norma-

tiva vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

quattro nodi fondamentali: il primo, rappresentato dal **Ministro dell'ambiente**, cui spetta la **definizione delle politiche ambientali** (tramite, in particolare, **la proposta di adozione dei LEPTA** – Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali – formalmente recepiti con d.P.C.m., che indicano, a norma dell'art. 9, comma 2, della l. n. 132 del 2016, «i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie»); il secondo, coincidente con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**), che ha ereditato struttura e funzioni dell'ANPA, il quale svolge **funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico**, finalizzate a rendere omogenee le attività del sistema nazionale per la protezione ambientale (art. 6, l. n. 132 del 2016); il terzo, costituito dalle **Giunte regionali**, alle quali spetta la **definizione degli indirizzi programmatici regionali** in materia ambientale e la vigilanza sulle Agenzie regionali e provinciali; il quarto, rappresentato dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (**ARPA e APPA**), già previste dal richiamato d.l. n. 496 del 1993, disciplinate dalle singole leggi regionali e provinciali.

Le agenzie costituiscono **enti tecnico-strumentali**, separati dall'amministrazione attiva e dagli organi regionali di indirizzo-politico (sentenze n. 132 del 2017, n. 120 del 2010 e n. 356 del 1994) che **svolgono attività di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica**.

L'intervento statale pone una disciplina variegata, accumulata però dalla finalità, immanente all'intervento del legislatore statale, di offrire **una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale sull'intero territorio nazionale**

L'ambiente, dunque, è **un valore «costituzionalmente protetto**, che, in quanto tale, delinea una sorta di **materia "trasversale"**, in ordine alla quale **si manifestano competenze diverse**, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 210 del 2016).

L'intervento realizzato con la legge n. 132 del 2016 è, quindi, ispirato alla finalità di stabilire **un principio unitario volto a garantire la "miglior tutela"** della materia-obiettivo indicata dalla disposizione costituzionale; di conseguenza, lo scrutinio delle norme impugnate dovrà essere condotta alla luce della ratio delle singole disposizioni, censurabili qualora siano eccedenti o comunque incongruenti rispetto alla finalità complessiva della legge.

la normativa statale riconducibile alla materia trasversale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia differenziata: in tal caso, **lo scrutinio di legittimità costituzionale deve confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti di autonomia** (sentenze n. 98 del 2017, n. 210 del 2014, n. 151 del 2011 e n. 378 del 2007).

1. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel Paese (**SNPA**)

- nella Legge n. 132/2016
- nella sentenza corte costituzionale n. 212/2017

2. Le Agenzie per l'ambiente e i **controlli ambientali**. - L'**ispettore** ex art. 14 L.132

3. La **Legge n. 68/2015** (Ecoreati) e la funzione di PG nelle Arpa

4. La **procedura estintiva** e le sue fasi

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).

Art.14 comma 1

La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della **semplicità**, della **proporzionalità** dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché' del **coordinamento** dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Art.14 comma 4

- a) **proporzionalità dei controlli** e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) **eliminazione di attività di controllo** non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) **coordinamento e programmazione dei controlli** da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) **collaborazione** amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) **informatizzazione** degli adempimenti e delle procedure amministrative,
- f) **soppressione o riduzione dei controlli** sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione

Il controllo | La modernizzazione della nozione

- da accertamento sulla conformità («formale») a funzione tesa ad assicurare l'effettiva tutela sostanziale dell'interesse pubblico
- modulazione dei principi e dei criteri generali e indicazione di strumenti operativi e di criteri metodologici nell'esercizio della funzione
- integrazione dei sistemi, chiarezza della regolazione, analisi del risultato per l'ottimizzazione delle relazioni

- Chiarezza della regolazione
- Proporzionalità al rischio
- Coordinamento delle attività di controllo
- Approccio collaborativo del personale
- Formazione e aggiornamento del personale
- Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli

da

- Deterrente a violazioni
- Settoriale
- Discrezionale
- Repressivo-difensivo



a

- Strumento di promozione al rispetto della normativa ambientale
- Coordinato – integrato
- Pianificato
- Collaborativo

RIFERIMENTI CONTROLLI

Raccomandazione Europea 2001/331/CE
Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i.

LINEA GUIDA CONTROLLI ARPA

Emissioni
in
atmosfera

Acque
reflue

Aziende
in AIA

Rifiuti

Aziende
RIR

www.arpalombardia.it

Sezione ARPA per le IMPRESE.
Servizi e Procedure.

ARPA Lombardia
Consorzio di Gestione
Servizi Ambientali

SCOPRI ARPA TEMI AMBIENTALI DATI E INDICATORI EDUCAZIONE AMBIENTALE ARPA PER LE IMPRESE RAPPORTO STATO

Home / ARPA Imprese / Servizi e procedure / Consulta le procedure di ARPA Lombardia

Catalogo delle prestazioni

CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE

AIA

- IO.SL.004 - Verifiche ispettive su Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per aziende rientranti nelle categorie dell'all. VIII alla parte seconda titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6 e AIA nazionali)
- LG.SL.005 - Indicazioni per la valutazione della verifica di sussistenza di cui all'articolo 3 comma 2 del DM 272/2014
- IO.SL.005 - Verifiche ispettive su Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per aziende zootecniche (di cui al punto 6.6 all. viii alla parte seconda titolo iii bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Emissioni in atmosfera / SME

- IO.SL.007 - Controllo sulle attività che generano emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06
- IO.SL.010 - Controllo della gestione degli SME (Sistema di Monitoraggio in Continuo alle Emissioni)
- IO.SL.010.A01 - Modello di manuale di gestione SME
- IO.SL.010.A02 - Criteri per l'attuazione delle verifiche in campo delle emissioni in atmosfera monitorate in continuo

*“L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predisponde, basandosi sul principio del merito, uno **schema di regolamento** che stabilisce (...) le modalità di individuazione del **personale incaricato degli interventi ispettivi** nell'ambito delle **funzioni di controllo** svolte dal Sistema nazionale (...), il **codice etico**, le **competenze** del personale ispettivo e i **criteri** generali per lo **svolgimento delle attività ispettive**, prevedendo il principio della **rotazione** del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la **terzietà** dell'intervento ispettivo”.*

Personale Ispettivo- art.14

Disposizioni sul personale ispettivo

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predisponde, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, preve-

dendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il regolamento nazionale dà **omogeneità** alla **figura professionale** del personale ispettivo e alle procedure tecniche di ispezione.

Il **codice etico** comune e i **criteri di rotazione** potenziano il ruolo terzo e l'autorevolezza del SNPA nelle attività di controllo.

Requisiti **soggettivi**:

- attitudine alla relazione interpersonale (collaborazione e rispetto)
- Codice etico (imparzialità, obiettività,..)

Requisiti di **organizzazione**:

- diploma o laurea tecnico-scientifica o giuridica
- formazione permanente accreditata e obbligatoria
- Compiti ispettivi, esperienza per almeno 6 mesi come uditore

“Il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza”.**

1. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel Paese (**SNPA**)

- nella Legge n. 132/2016
- nella sentenza corte costituzionale n. 212/2017

2. Le Agenzie per l'ambiente e i **controlli ambientali**. - L'**ispettore** ex art. 14 L.132

3. La **Legge n. 68/2015** (Ecoreati) e la funzione di PG nelle Arpa

4. La **procedura estintiva** e le sue fasi

Legge 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Art. 1.

1. *Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:*
«Titolo VI-bis - Delitti contro l'ambiente»

9. Dopo la parte sesta del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
«Parte sesta bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.»

Legge 68/2015 Art. 1, comma 9 modifiche D.lgs. 152/2006

UPG nelle Agenzie: opportunità

- completa **internalizzazione** dei compiti di controllo in materia di repressione dei reati ambientali
- applicazione integrale della **procedura di estinzione** delle contravvenzioni ambientali:
 - formulazione e notifica delle prescrizioni
 - verifica dell'adempimento
- contenimento dei **tempi** della procedura di estinzione
- **minor numero** di soggetti coinvolti
- maggiore facilità della **programmazione** dei controlli

Legge 68/2015 Art. 1, comma 9 modifiche D.lgs. 152/2006
Art. 318-ter. D.lgs. 152/2006

La Legge 68/2015 ha determinato un **incremento di attività** in materia di

- prescrizioni
- verifiche e sopralluoghi
- asseverazioni
- comunicazioni

Legge 68/2015 Art. 1, comma 9 modifiche D.lgs. 152/2006

Art. 318-ter. D.lgs. 152/2006

- Inespressa **la destinazione finale delle sanzioni** corrisposte a seguito della conclusione dei procedimenti di depenalizzazione
- In presenza di un esplicito **vincolo di destinazione**, le somme potranno essere destinate al potenziamento e alla qualificazione del **controllo ambientale**.

La Legge 68/2015, con la procedura estintiva dei reati contravvenzionali ambientali, ha aumentato la **interazione** delle Agenzie con altri organi di polizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

(istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1)

(composta dai deputati: Bratti, Presidente; Bianchi Dorina, Bianchi Stella, Braga, Carrescia, Castiello, Cominelli, D'Agostino, De Mita, Palma, Polverini, Tagliatela, Vignaroli, Vicepresidente, Zaratti, Segretario, Zolezzi; e dai senatori: Arrigoni, Augello, Vicepresidente, Cervellini, Compagnone, Iurlaro, Martelli, Morgoni, Nugnes, Orellana, Orrà, Pagnoncelli, Pepe, Puppato, Scalia, Segretario, Sollo).

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
22 MAGGIO 2015, N. 68, IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE**

(Relatore: **On. Alessandro Bratti**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017

*Comunicata alle Presidenze il 23 febbraio 2017
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1*

Allegato n.4:

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 26

INDICE

0. PREMESSA	4
0.A) OBIETTIVI ED ATTORI.....	4
0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI	5
1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO	6
1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO)	6
1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE.....	9
2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI	11
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI	11
2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA.....	14
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI.....	26
2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI	28
3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI	34
4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015	36
ALLEGATI:.....	37
A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI	37
B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE	37
C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006.....	37

**Allegato n. 4 – ISPRA, Indirizzi per l'applicazione della procedura di
estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte
VI-bis d.lgs. 152/2006. Roma 29 novembre 2016 (Doc
n. 1730/1-5)**

ì reati contravvenzionali in materia ambientale, per i quali la L. n. 68/2015 ha introdotto il c.d. "procedimento delle prescrizioni" di cui si dirà in seguito) rappresenta una ipotesi di lavoro particolarmente onerosa anche in termini di risorse umane da impiegare nell'attività investigativa. Tale attività può richiedere non solo la disponibilità di ulteriore personale da destinare alle indagini, ma soprattutto richiede l'apporto di unità di personale specializzato di polizia giudiziaria, in possesso cioè di adeguate competenze tecnico-scientifiche nelle materie ambientali e igienico-sanitarie che rilevano nel corso dell'attività investigativa e che rappresentano, come in più casi manifestato dagli Uffici giudiziari interpellati, una risorsa scarsa. A tale problema vari Uffici giudiziari hanno cercato di supplire con attività di formazione interna o con forme di collaborazione tra diversi Corpi di polizia giudiziaria o talvolta ricorrendo a costose consulenze esterne. Ulteriore e molto importante canale di collaborazione nell'attività di indagine è rappresentato dall'apporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA): anche sotto questo profilo tuttavia, almeno in talune Regioni, è stata segnalata la carenza di una disponibilità di personale adeguata al volume di lavoro già in essere presso tali Agenzie, volume di lavoro incrementato proprio dalle richieste della polizia giudiziaria conseguenti alle attività di indagine relative ai reati ambientali.

Identificazione del destinatario delle somme dovute a titolo di prescrizione.

La disciplina del procedimento delle prescrizioni non individua specificamente tale soggetto e in sede di applicazione della nuova procedura, all'atto del pagamento della somma dovuta in misura ridotta rispetto alla sanzione penale prevista, si è posto in concreto il problema dell'intestazione del relativo modulo di pagamento a carico del contravventore. Alcune delle comunicazioni rese dagli Uffici giudiziari riferiscono che il soggetto beneficiario è stato individuato nell'ARPA competente per territorio, che incamera tali somme a titolo provvisorio in attesa di una definizione normativa della questione.

Procura emittente	Riferimento documento	Data di emissione
Procura di Como	266/2016 857/2016	10 marzo 2016 10 agosto 2016
Procura di Milano	5039/2016 5040/2016	18 aprile 2016 18 aprile 2016
Procura di Pavia	6712/2016	9 settembre 2016
Procura di Busto Arsizio	1873/2016 1884/2017	28 settembre 2016 16 agosto 2017
Procura di Brescia	2080/2016	10 ottobre 2016

Linee guida Procure Lombardia

Procura emittente	Riferimento documento	Data di emissione
Procura di Varese	nd	9 agosto 2017 12 settembre 2017
Procura di Monza	1178/2017	30 ottobre 2017
Procura di Mantova	1420/2017	11 novembre 2017

c.p.p. art. 55. **Funzioni della polizia giudiziaria.**

- ✓ La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, **prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere** quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
- ✓ Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
- ✓ Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

LR 15/2017

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

'6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.'; (26 maggio 2017)

Le attività di PG che potranno essere svolte da ARPA riguardano:

- ✓ Atti delegati dalla autorità giudiziaria;
- ✓ Atti conseguenti ai controlli ambientali svolti direttamente da ARPA;
- ✓ Atti conseguenti ai controlli ambientali svolti da ARPA ricadenti, in assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, nella **procedura estintiva** introdotta dalla L.68/2015.

Decreto del DG n 314 del 30 maggio 2017 – Circolare Dispositiva

1. Campo d'applicazione e presupposti
 - a) Reati estinguibili
 - b) Definizione di danno o pericolo di danno a risorse ambientali
2. Oblazione in via amministrativa per i reati ambientali
3. Concorso di persone nel reato
4. Beneficiario dell'ammontare della somma di denaro dovuto per l'estinzione della contravvenzione
5. Modulistica

1. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel Paese (**SNPA**)

- nella Legge n. 132/2016
- nella sentenza corte costituzionale n. 212/2017

2. Le Agenzie per l'ambiente e i **controlli ambientali**. - L'**ispettore** ex art. 14 L.132

3. La **Legge n. 68/2015** (Ecoreati) e la funzione di PG nelle Arpa

4. La **procedura estintiva** e le sue fasi

Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali

La procedura è disciplinata dal lgs. 152/2006, articoli da **318-bis** a **318-septies**

PRESUPPOSTI:

- ✓ Esistenza di una **contravvenzione del Codice Ambiente** d.lgs. 152/2006;
- ✓ **Assenza** di un **danno** o **pericolo di danno concreto e attuale** a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

EFFETTI:

Estinzione della contravvenzione a seguito dell'**adempimento** delle **prescrizioni impartite** dalla polizia giudiziaria e con il **pagamento** di una somma pari ad un quarto dell'ammenda.

Riepilogo della procedura estintiva:

1. Campo di applicazione: **contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette** (art. 318 bis).
2. L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria, accertata la contravvenzione e **fermo restando l'obbligo di comunicare la notizia di reato** al PM (ai sensi dell'art. 347 c.p.p.), **impartisce al contravventore una o più prescrizioni** (art.318 ter).
3. Se il PM riceve **notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio**, diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne **dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria** affinché impartiscano le prescrizioni e provvedano ai successivi adempimenti della procedura (art. 318 quinquies).
4. La prescrizione (o il quadro prescrittivo, nel caso in cui la prescrizione sia più d'una) ha lo scopo di **"eliminare" la contravvenzione accertata**, estinguendo dal punto di vista procedurale il **reato**, ma anche, dal punto di vista sostanziale e materiale, eliminando gli **effetti** dallo stesso derivanti (**art. 318 ter, comma 3**)

Riepilogo della procedura estintiva:

5. La prescrizione, **prima di essere impartita** al contravventore, deve essere **“asseverata tecnicamente** dall'ente specializzato competente nella materia trattata” , deve contenere un termine per il suo adempimento, che può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore **a 6 mesi**, se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 318 ter (**circostanze non imputabili al contravventore**)


6. **Entro 60 giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore deve verificare se la violazione **è stata eliminata**: in caso di adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a **pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni**, una somma pari a un **quarto del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione commessa, comunicando al Pubblico Ministero, entro **120 giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, **l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento delle predetta somma.**

7. Se invece **la prescrizione non viene adempiuta**, ovvero **non viene effettuato il pagamento**, l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore, entro **90 giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 318 quater).

8. **Il procedimento penale relativo all'accertata contravvenzione è sospeso** dal momento dell'iscrizione della notizia di reato (art. 335 del c.p.p.), fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui sopra. La sospensione **non preclude** l'archiviazione, l'assunzione di prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare ed il sequestro preventivo (art. 318 sexies).

Riepilogo della procedura estintiva:

9. **La contravvenzione si estingue**, con conseguente **archiviazione** del procedimento penale, se il contravventore **adempie alla prescrizione impartita nel termine ivi indicato e provvede al pagamento della somma stabilita** (art. 318 septies commi 1 e 2); invece l'adempimento in un tempo superiore, ma comunque congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dalla prescrizione, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis del c.p.(oblazione penale) previo versamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318 septies comma 3).



1. Campo di applicazione della **procedura**
2. Natura, finalità e contenuto delle **prescrizioni**
3. Natura, finalità e soggetti dell'**asseverazione**
4. Verifica prescrizioni e indicazioni per ammissione al **pagamento**

1. Campo di applicazione della procedura (1/4)

1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	
1.a	<p>Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06</p> <p>Sono escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal D.Lgs.152/2006, anche nei casi in cui la sanzione è individuata con rinvio a disposizioni contenute nel D.Lgs.152/2006.</p>
1.b	<p>Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena connessa al reato</p> <p>La procedura è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.</p> <p>La procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, né a quelle punite con la pena congiunta dell'ammenda e nell'arresto.</p> <p>Sono fatte salve le diverse indicazioni fornite dalle Procure di riferimento</p>
1.c	<p>Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno</p> <p>La procedura è applicabile alle contravvenzioni che non producano un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ed i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni (c.d. criterio finalistico).</p> <p>La valutazione dell'assenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno verrà effettuata dal RUO sulla base delle attività ispettiva e delle risultanze dell'istruttoria svolta dal UPG incaricato e dal personale ispettivo della propria struttura, con l'eventuale contributo da parte delle strutture specialistiche qualora ritenuto necessario.</p> <p>Non avendo ARPA competenze specifiche sulle risorse urbanistiche e paesaggistiche protette, si ritiene di dover evidenziare alla Procura di riferimento, con la comunicazione della notizia di reato (CNR), la necessità di una valutazione circa il prodursi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse. Quanto sopra, a meno che sia palese che dal tipo di condotta accertata non derivino effetti sulle suddette risorse o questi appaiano di entità trascurabile.....(applicazione della procedura estintiva)</p>

1. Campo di applicazione della procedura (2/4)

Definizioni:	
1)	Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente (v. art. 2, co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)
2)	Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06).
3)	Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato
4)	Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6)	Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (v. art. 452-quater, CP).
7)	Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

1. Campo di applicazione della procedura (3/4)

CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

1. Campo di applicazione della procedura (4/4)

1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	
1.d	<p>Rapporti tra procedura estintiva e sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p.</p> <p>Nell'ambito della procedura estintiva dei reati, nei casi previsti dall'articolo 321 C.p.p., resta sempre fermo il potere di sequestro preventivo attivabile direttamente da parte degli operatori con qualifica di UPG o dal Pubblico Ministero. Se tuttavia il sequestro risponde alla finalità di impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose o del pericolo concreto e attuale di conseguenze dannose derivanti dal reato, la procedura estintiva non dovrebbe essere applicata. Prima di disporre un eventuale sequestro si suggerisce di sentire la Procura di riferimento</p>
1.e	<p>Obbligatorietà applicazione procedura estintiva in presenza dei presupposti art. 318 bis, D.Lgs.152/06</p> <p>Laddove si ritengano ricorrere i presupposti indicati dall'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, l'attivazione della procedura estintiva è da considerarsi atto dovuto, ovvero non rientra nella discrezionalità di ARPA scegliere se attivarla o meno.</p>

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (1/6)

2		NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI
2.a	Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura	Nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura (v. mancanza dei presupposti di legge o sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti), nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR) dovrà essere fornita adeguata e circostanziata motivazione. Nelle ipotesi in cui, invece, si ritengano ricorrere i presupposti e le condizioni per attivare la procedura, i relativi motivi di fatto e di diritto potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.
2.b	Coordinamento della procedura con obbligo di riferire la notizia di reato al PM	Di norma, l'inoltro della notizia di reato (CNR) alla Procura di riferimento viene effettuata allegando il verbale di prescrizioni (con asseverazione) oltre agli ulteriori verbali relativi all'attività svolta (compreso il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio). Nei soli casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti particolarmente complessa e sia necessaria una tempistica più ampia di quella richiesta per l'inoltro della CNR, si potrà procedere, nell'ambito di quest'ultima, a dare notizia dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni, provvedendo una volta emesso il relativo verbale ad inviarne copia alla Procura. <u>A seguito dell'iscrizione della CNR nel registro tenuto dalla Procura, nelle successive comunicazioni alla Procura, sarà necessario riportare il numero di iscrizione.</u>
2.c	Finalità e contenuto della prescrizione	Le prescrizioni non possono consistere in ordini di non reiterazione delle condotte illecite accertate e devono contenere specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La messa in regola con gli obblighi formali, è tuttavia un possibile contenuto delle prescrizioni <u>La prescrizione può consistere anche nella sola sospensione dell'attività (totale o parziale).</u>

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (2/6)

2	NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI	
2.d	Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo	<p>La procedura è applicabile <u>sia ai reati a condotta esaurita</u> (reati istantanei già perfezionatisi) che ai casi di <u>adempimento spontaneo da parte del trasgressore prima dell'emissione della prescrizione</u>, fatta salva comunque la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta condizione per l'attivazione della procedura.</p> <p>In tali casi, è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater comma 2, D.Lgs. 152/06 (c.d. ammissione "ora per allora"). In queste ipotesi, non essendo impartite prescrizioni, non è necessaria alcuna asseverazione.</p>
2.e	Indicazioni procedurali per contravvenzioni di natura formale	<p>L'applicabilità della procedura alle contravvenzioni di natura formale (v. mancanza autorizzazione/titolo abilitativo, mancanza comunicazioni/iscrizioni, ecc..) è preclusa, in concreto, soltanto qualora sia accertata la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali.</p>

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (3/6)

INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL CASO DI CONTRAVVENZIONI DI NATURA FORMALE

Alcune delle contravvenzioni del D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, **a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.**

Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di "pericolo astratto" o di tipo "formale", ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l'obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di **pericolo potenziale per l'ambiente.**

Il gruppo di lavoro interagenziale ha considerato tali condizioni non ostative dell'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318 ter comma 3 («Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose») e/o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (4/6)

Casistica reati formali	Contenuto delle prescrizioni
1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata	➤ Sospensione delle attività (totale)
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)	➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo	➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)
4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)	➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari	➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/ dichiarazione)

Gli indirizzi vanno considerati come **base di riferimento da contestualizzare rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate**. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (5/6)

2	NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI	
2.f	<p>Rapporti intercorrenti tra prescrizioni ex art. 318-ter, D.Lgs.152/06 e provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale</p>	<p>L'attivazione della procedura di estinzione dei reati tramite prescrizioni non sostituisce, né fa venir meno gli ordinari poteri delle Amministrazioni Competenti, né le prescrizioni dovrebbero avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.</p> <p>In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi.</p> <p>Si tratta di percorsi diversi ed entrambi necessari avendo diversi effetti giuridici: le prescrizioni incidono sul procedimento penale in termini di estinzione dei reati, mentre i provvedimenti amministrativi dell'Autorità Competente producono effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (revoca dell'autorizzazione)</p> <p>Tuttavia, al fine di evitare che sulle medesime situazioni, siano prescritte misure difformi ad opera delle diverse procedure, si ritiene necessario un <u>coordinamento tra gli enti coinvolti.</u></p> <p>Per questo, in occasione della trasmissione all'Autorità Competente della relazione di verifica ispettiva, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, si dovrà anche <u>dare atto dell'attivazione della procedura estintiva dei reati, riportando i contenuti delle prescrizioni impartite e la relativa tempistica di adeguamento, esplicitando che il contenuto delle prescrizioni impartite ai fini dell'estinzione dei reati è da ritenersi altresì quale proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.</u></p> <p>.....</p>

2. Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (6/6)

PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DEI PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

2.SCARICHI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione</p>	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione</p>	

3. Natura, finalità e soggetti dell'asseverazione (1/3)

3 NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE	
3.a	<p>Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni</p> <p>L'asseverazione non ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria. L'asseverazione ha una funzione di <u>validazione tecnica</u> delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale.</p>
3.b	<p>Finalità e contenuto dell'asseverazione</p> <p>L'asseverazione consiste nella <u>valutazione tecnica</u>, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;• fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;• congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;• presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;• oggettività e riscontrabilità;• verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento. <p>L'asseverazione si sostanzia nell'accertamento tecnico di <u>completezza</u> e <u>correttezza</u> delle prescrizioni.</p> <p>Fatto salvo il possibile coinvolgimento di ARPA nelle fasi antecedenti all'asseverazione, la valutazione in merito all'applicazione o meno della procedura prescrittiva resta competenza dell'accertatore.</p>
3.c	<p>Obbligatorietà o meno dell'asseverazione</p> <p>Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori di ARPA con qualifica di UPG, è necessario che l'asseverazione interna (v. anche punto successivo) venga <u>sempre rilasciata</u> coinvolgendo le strutture che abbiano competenza specifica nella relativa materia e garantendo <u>omogeneità di trattamento</u> per i casi analoghi.</p>

3. Natura, finalità e soggetti dell'asseverazione (2/3)

3 NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE	
3.d	<p>Modalità di asseverazione</p> <p>L'asseverazione può soltanto essere rilasciata o negata. Non sono ammissibili asseverazioni condizionate.</p> <p><u>Nel caso di mancato rilascio, le modifiche ritenute opportune potranno soltanto essere proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre nuovamente all'asseverazione.</u></p> <p>Ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, rientra nella facoltà del soggetto asseveratore decidere se effettuare o meno un preventivo sopralluogo e nel caso, di individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.</p> <p>Riguardo al termine massimo per il rilascio dell'asseverazione, si evidenzia una generale esigenza di celerità tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestività della regolarizzazione e prevenzione del danno).</p>
3.e	<p>Soggetti preposti all'asseverazione</p> <p>ARPA, in quanto ente istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale rientra tra i soggetti che possono rilasciare asseverazioni tecniche di prescrizioni (sia emesse dai propri operatori, che da altri UPG)</p>

3. Natura, finalità e soggetti dell'asseverazione (3/3)

3	NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE	
3.f	Competenza al rilascio dell'asseverazione	<p>La competenza all'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori ARPA con qualifica di UPG che hanno accertato la violazione, è in capo al relativo RUO secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi (anche laddove, nell'elaborazione delle prescrizioni, siano intervenuti contributi specialistici di altre strutture). Qualora la prescrizione sia direttamente elaborata e sottoscritta dal RUO nella sua qualifica di UPG, l'asseverazione è in capo al Direttore della struttura di appartenenza.</p> <p>Tale indirizzo, consente di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa <u>validazione tecnica</u>.</p> <p>L'asseverazione delle prescrizioni emesse da personale ARPA, avviene mediante apposita sottoscrizione, da riportare in calce alle prescrizioni. Per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di ARPA con qualifica UPG, resta fermo, inoltre, un <u>generale dovere dei RUO e dei Direttori, di assicurare tutte le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette</u>.</p> <p>Nel caso in cui ARPA riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti.</p> <p><u>L'asseverazione è rilasciata da parte del RUO per materia dei corrispondenti procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia.</u></p> <p>Nei casi più complessi, laddove ai fini del rilascio dell'asseverazione si ritenga necessario lo svolgimento di un sopralluogo, si potrà proporre all'organo accertatore di effettuare il sopralluogo con operatori di entrambi gli enti ed una eventuale successiva emissione di prescrizioni a firma congiunta da parte degli stessi.</p>

4. Verifica prescrizioni e indicazioni per ammissione al pagamento (1/3)

4	VERIFICA PRESCRIZIONI E INDICAZIONI SU AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.LGS. 152/0612	
4.a	Verifica dell'adempimento delle prescrizioni e ammissione al pagamento	<p>La verifica dell'adempimento delle prescrizioni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 318-quater del D.lgs. 152/06 entro 60 gg dalla scadenza del termine fissato nelle stesse, così come la successiva ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 (in caso di esito positivo delle verifiche), nonché le ulteriori verifiche e comunicazioni da effettuarsi nei confronti della Procura, rappresentano adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).</p> <p><u>Di norma, le suddette attività devono essere condotte dai medesimi operatori che hanno emesso le prescrizioni.</u> Tuttavia, nel caso in cui per ragioni di servizio ciò non possa essere garantito, il responsabile della struttura provvede ad incaricare altro personale con qualifica di UPG dello svolgimento di tali attività e dei conseguenti adempimenti nei confronti della Procura.</p>
4.b	Indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria	<p>In assenza di indicazioni normative in merito all'incasso della sanzione pecuniaria, in via provvisoria e in attesa di specifici indirizzi nazionali, la stessa dovrà essere versata ad ARPA. <u>Ciò consente un più puntuale controllo sull'effettiva verifica dell'adempimento.</u></p> <p>Le entrate in oggetto verranno contabilizzate in modo <u>separato</u> rispetto alle altre entrate proprie di ARPA, per poter eventualmente riversare le somme in maniera agevole ove dovessero essere individuati Enti destinatari diversi da ARPA.</p>

4. Verifica prescrizioni e indicazioni per ammissione al pagamento (2/3)

4 VERIFICA PRESCRIZIONI E INDICAZIONI SU AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.LGS. 152/0612	
4.c	<p>Ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di concorso di più autori al reato</p> <p>Nel caso di concorso di più autori ad un medesimo reato, una volta accertato sul piano fattuale l'ottemperanza delle prescrizioni anche da parte di uno solo di essi (posto che gli adempimenti impartiti si riferiscano alla medesima situazione), si dovrà provvedere a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria (per intero) a ciascuno dei contravventori al fine di regolarizzare del procedimento estintivo del reato a proprio carico. Dovrà essere data comunicazione all'autorità giudiziaria anche del mancato pagamento della sanzione pecuniaria da parte di qualcuno dei contravventori che abbia agito in concorso, affinché la Procura effettui le opportune valutazioni per la prosecuzione dell'azione penale nei confronti degli inadempienti.</p>
4.d	<p>Pagamento della sanzione da parte di soggetto diverso dal contravventore</p> <p>È da ritenere utile ai fini dell'estinzione del reato il pagamento della sanzione pecuniaria da parte di soggetto diverso dal contravventore (p.es. la ditta paga la contravvenzione per il proprio dipendente). Si provvederà in questi casi ad inviare comunicazione alla Procura di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento, precisando comunque che il pagamento è stato effettuato da soggetto diverso dal trasgressore</p>

4. Verifica prescrizioni e indicazioni per ammissione al pagamento (3/3)

4	VERIFICA PRESCRIZIONI E INDICAZIONI SU AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.LGS. 152/0612	
4.d	Pagamento della sanzione pecuniaria	<p>Il pagamento della sanzione pecuniaria non è rateizzabile.</p> <p>Il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30 gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento.</p> <p>Il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione di cui all'art. 318-quater, D.lgs. 152/06, avviene su richiesta dell'organo accertatore una volta verificato l'adempimento delle prescrizioni. Il pagamento è condizione indispensabile per l'estinzione del reato.</p>

Grazie per l'attenzione